

Il Consiglio di Stato

Al
Dipartimento federale dell'interno
3003 Berna

Invio per posta elettronica pdf e word
gever@bag.admin.ch e
aufsicht@bag.admin.ch

Procedura di consultazione sulla modifica dell'ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) (inclusione degli assicurati residenti all'estero nella compensazione dei rischi; finanziamento uniforme delle prestazioni)

Gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di partecipare alla procedura di consultazione relativa alla modifica dell'ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie del 19 ottobre 2016 (OCoR) e formuliamo di seguito le nostre osservazioni.

La modifica dell'OCoR oggetto della procedura di consultazione si fonda su due modifiche della legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal):

- modifica del calcolo della compensazione dei rischi includendo le persone assicurate residenti all'estero, accolta in fase di consultazione dal nostro Cantone (cfr. risoluzione governativa n. 587 del 9 febbraio 2022¹) e approvata dal Parlamento federale il 14 giugno 2024;
- introduzione del finanziamento uniforme delle prestazioni (EFAS), approvata in sede parlamentare il 22 dicembre 2023 e accettata dal Popolo svizzero il 24 novembre 2024, alla quale il nostro Cantone si era opposto (cfr. risoluzione governativa n. 4151 del 28 agosto 2024²).

Il Cantone Ticino accoglie favorevolmente il progetto di modifica dell'OCoR, in particolare la proposta di attribuire i mesi di assicurazione dei frontalieri in Svizzera al Cantone di ubicazione del luogo di lavoro del frontaliere.

Salutiamo inoltre la proposta di estendere anche alle persone assicurate all'AOMS residenti all'estero l'obbligo per gli assicuratori di trasmettere all'Istituzione comune LAMal (IC LAMal), a loro spese, i dati necessari alla compensazione dei rischi. Di

¹[RG n. 587 del 9 febbraio 2022](#)

²[RG n. 4151 del 28 agosto 2024](#)

RG n. 5710 del 26 novembre 2025

conseguenza, anche la raccolta di eventuali dati mancanti dovrebbe essere un compito degli assicuratori. A tale scopo, riteniamo opportuno introdurre un censimento il più semplice possibile, ad esempio tramite la raccolta dei dati direttamente presso le persone assicurate.


Considerato che, in caso di cambiamento di domicilio durante l'anno, più Cantoni possono fornire un contributo per la stessa persona assicurata, il Cantone Ticino ritiene opportuno completare l'articolo 6 capoverso 1 lettera j P-OCOR come segue: "contributo cantonale ai sensi dell'articolo 60 capoverso 1 LAMal per Cantone (contributo cantonale)".

In futuro, i Cantoni devono poter utilizzare i dati individuali anonimizzati raccolti nell'ambito della compensazione dei rischi per la verifica del contributo cantonale ai sensi dell'articolo 60 capoverso 1 nLAMal (cfr. lavori in corso relativi alle modifiche dell'OAMal e dell'OPre per l'applicazione della modifica della LAMal concernente EFAS). Per questo motivo, la fornitura dei dati da parte degli assicuratori all'IC LAMal deve basarsi integralmente sui dati individuali anche per le persone assicurate all'AOMS residenti all'estero. A tal proposito riteniamo opportuno adattare l'articolo 6a P-OCOR, così da poter garantire una banca dati completa e verificabile.

Infine, ritenuta la mancata competenza dei Cantoni nell'ambito della compensazione dei rischi, il Cantone Ticino rinuncia a pronunciarsi sul meccanismo generale di compensazione dei rischi.

Ringraziandovi per l'opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Norman Gobbi

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Area di gestione sanitaria (dss-ags@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet